



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 24/10/2017

ORDINANZA N° 99 del 24/10/2017

OGGETTO: Macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare - Anno 2017-2018

LA SINDACA

VISTO il Regolamento CE n.852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento CE n.853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento CE n.854/2004 che stabilisce norme specifiche per la organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento CE n.882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche e integrazioni;
VISTO Il Regolamento CE n.1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/1375 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni e successive modifiche e integrazioni;
VISTO Il Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D. n. 3298 del 20/12/1928 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 200 del 26/10/2010, Attuazione della Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
VISTO il D. Lgs. n. 131 del 06/11/2013 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali;

VISTA la nota della Regione del Veneto n. 611214.50.00.13.00 del 24/10/2006;
VISTA la D.G.R.V. 3710 del 20/11/2007 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la D.G.R.V. n. 2560 del 16/09/2008 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la D.G.R.V. n. 1251 del 28/09/2015 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. n. 19/2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la proposta, prot. 0163053 del 20/10/2017 della “UOC Veterinaria Area B” dell’ULSS 3 Serenissima, integrata dalle indicazioni operative del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’Az. ULSS 4 Veneto Orientale, qui assunta al prot. n. 22375 del 20.10.2017;
RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni;

ORDINA

È consentita per i residenti del territorio comunale la macellazione a domicilio per consumo familiare degli animali della specie suina per la **stagione invernale 2017/2018, attenendosi alle seguenti disposizioni:**

1. la macellazione dei suini presso il proprio domicilio, per l'esclusivo uso familiare, è consentita **fino a Marzo 2018;**
2. è consentita la macellazione a tutti i detentori di 1 suino, che hanno provveduto a segnalarlo alla UOC Veterinaria Area A/C, e a tutti i detentori di 2 suini, che hanno provveduto a segnalarlo alla UOC Veterinaria Area A/C e che hanno, quindi, ricevuto un codice identificativo unico di allevamento. Si sottolinea che è possibile macellare detti suini nel rispetto delle norme in materia di benessere, trasporto e protezione degli animali alla macellazione;
3. è sempre vietata, al di fuori dei macelli autorizzati e riconosciuti, la macellazione degli animali della specie bovina, dei solipedi e degli ovi-caprini;
4. la macellazione domiciliare di suini è consentita, previa autorizzazione della UOC Veterinaria Area B, ai cittadini presso i cui insediamenti si allevano o detengono tali animali, registrati presso la UOC Veterinaria Area A/C, ai sensi del D.Lgs. n.200/2010 e s.m.i.;
5. coloro che intendono macellare altri suini oltre ai due consentiti o intendono farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1, dovranno abbattere gli animali presso un macello autorizzato;
6. **fino al 31/12/2017** gli interessati possono procedere alla macellazione previa comunicazione scritta a questo Comune (Mod. R AULSS 3), almeno una settimana prima o, al più tardi, tre giorni prima della macellazione, al fine di attivare la competente UOC Veterinaria Area B e concordare luogo e orario della macellazione. La prestazione va pagata in anticipo mediante versamento su c/c postale n. 18006304 intestato a Az. ULSS 3 Serenissima Servizio Tesoreria, riportando la causale del versamento o tramite bonifico bancario intestato a Az. ULSS 3 Serenissima, IBAN: IT 09 V 03069 02114 067000 008134 fino al 31/12/2017 riportando la causale del versamento. In alternativa sarà possibile pagare mediante POS al momento della Visita Sanitaria. Causale del versamento: “MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO – NOME COGNOME”;

N° suini	Totale da versare
1	€ 39,40
2	€ 47,40

7. **dal 01/01/2018** gli interessati possono procedere alla macellazione previa comunicazione scritta a questo Comune (Facsimile AULSS 4 Richiesta macellazione suini a domicilio per autoconsumo), almeno una settimana prima o, al più tardi, tre giorni prima della macellazione, al fine di attivare il competente Servizio Veterinario e concordare luogo e orario della macellazione. La prestazione andrà pagata secondo quanto previsto dall'allegato alla richiesta di macellazione “Modalità di pagamento diritti veterinari”

8. le carni ottenute dalla macellazione dei suini presso il domicilio privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione, all'interno del nucleo familiare; è pertanto vietata qualsiasi forma di commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato e dei prodotti derivati (insaccati, ecc.) anche nell'ambito dei locali di ristorazione;
9. non sarà autorizzata la macellazione nei giorni festivi e nei giorni feriali successivamente alle ore 16.00;
10. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico - sanitarie;
11. tutte le operazioni legate alla macellazione, quali l'immobilizzazione, lo stordimento e la iugulazione degli animali, devono essere condotte da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni, in modo da risparmiare agli animali stessi eccitazioni, dolori e sofferenze inutili, ai sensi del Reg. (CE) n.1099/2009 e del D.Lgs.n.131/2013. Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori sono perseguibili a norma del citato decreto;
12. tutte le parti della carcassa e le frattaglie dei suini macellati, sono tenute a disposizione del Veterinario per l'esecuzione della visita sanitaria; la lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto dopo l'esito favorevole della visita ispettiva e l'attestazione dell'avvenuta visita dovrà risultare da dichiarazione del veterinario;
13. tutte le parti della carcassa e le frattaglie dei suini macellati, sono tenuti a disposizione del Veterinario per l'esecuzione della **visita ispettiva** che **verrà effettuata nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì** e le relative parti della carcassa e le frattaglie dovranno essere correttamente conservate;
14. la macellazione dei suini senza la preventiva autorizzazione o la macellazione degli animali della specie bovina, equina ed ovi-caprina fuori dai centri di macellazione autorizzati, qualora il fatto non costituisca più grave reato, comporta violazione dell'art.13 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con R.D. n.3298/1928 sanzionato dall'art.62 del citato Regio Decreto (il quale rimanda all'art.358 del T.U.L.L.SS. n.1205/1934 così come modificato dall'art.16 del D.Lgs.n.196/1999) con la **sanzione amministrativa da 1.549,00€ a 9.296,00€;**

Si precisa che le macellazioni a domicilio per consumo familiare degli animali della specie suina a partire dal 1° Gennaio 2018 dovranno essere comunicate all'ULSS n. 4 Veneto Orientale; conseguentemente dovrà essere utilizzata la relativa modulistica, ed il versamento dovrà essere intestato all'ULSS 4 secondo le modalità allegate.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

La Sindaca
Avv. Roberta Nesto

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 24/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 08/11/2017.

IL MESSO COMUNALE